

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che la 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 28 febbraio 2001, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall'unificazione del disegno di legge n. 127, d'iniziativa dei senatori Manieri, Marini e Fiorillo e del disegno di legge n. 301, d'iniziativa del senatore Costa:*

## Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce

### Art. 1.

1. Il patrimonio urbanistico architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie è di preminente interesse nazionale.

### Art. 2.

1. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui all'articolo 1, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze e i comuni interessati, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali, ap-

prova, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone strumenti e procedure attuative. Il Ministro vigila, tramite le competenti soprintendenze, sull'attuazione dei lavori.

2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 1.

3. L'approvazione del piano di cui al presente articolo e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.

### Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,

quale contributo dello Stato per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 effettuati dai comuni di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie. Al relativo onere, pari a lire 5.000 milioni annue per il triennio 2001-2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE